

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:  
 N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_  
 Il Ragioniere  
 \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CALATABIANO**  
 Provincia di Catania  
**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
 N. 58 DEL 14 GIU. 2010

**OGGETTO:** Ricorso proposto dal Sig. Spina Andrea innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso avviso di accertamento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2004. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri ///  
 Presiede il Sig. Sindaco.  
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;  
 Con voti unanimi e favorevoli,

**DELIBERA**

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:  
 ( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

( X ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 11/06/2010**

**OGGETTO** Ricorso proposto dal Sig. Spina Andrea innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso avviso di accertamento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2004. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

**Proponente:**

data: 10.06.2010

**Il Responsabile Area Tributi**

*Petralia Pancrazio*

**PREMESSO**

**CHE** nei confronti della Sig. Spina Andrea nato a Catania il 23/12/1976 c.f. SPNNDR76T23C3510, l'Area Tributi del Comune di Calatabiano ha emesso l'avviso di accertamento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2004;

**CHE** il suddetto Sig. Spina Andrea ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso il superiore avviso di accertamento, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 2024 in data 09/02/2010;

**RITENUTA** l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;



**RAVVISATA** l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

**PROPONE**

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.



COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

- 9 FEB. 2010

Prot. N. 2026

## ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

CATANIA

### Ricorso per opposizione ad avviso di accertamento TARSU.

Del sig. Spina Andrea, C.F.: SPNNDR76T23C3510, residente in Mascalucia(CT),  
via tre altarelli n. 16, rappresentato e difeso da se stesso,

CONTRO

- Comune di Calatabiano (CT), Uff. TARSU, in persona del suo legale  
rappresentante p.t., domiciliato in Calatabiano Via Soldato Trefilò n. 13 (CT);

AVVERSO

Avviso di accertamento ( All."A"), relativo a TARSU dell'anno 2004 per un'importo  
di euro 2.903,00 comprensivo di euro 1207,38 di sanzioni e di 168,47 di interessi,  
notificato in data 23.12.2009 (All."A").

DIRITTO

La richiesta del Comune di Calatabiano è nulla, illegittima ed infondata.

1. Infatti in primis, occorre evidenziare la nullità del suindicato atto in quanto privo  
della sottoscrizione del responsabile.

In pratica tale Funzionario deve apporre la propria firma in calce all'Atto affinché lo  
stesso atto abbia validità.

In deroga ai principi stabiliti per altri tributi (e segnatamente dall'art. 42 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposta sui redditi), dove si richiede la

sottoscrizione autografa, secondo le disposizioni dei tributi locali basterebbe la

sottoscrizione meccanica, che non garantisce alcuna attribuzione della volontà

dell'ente, al soggetto munito di rappresentanza, e potrebbe essere apposta da chiunque.

L'Avviso emesso dal Comune di Calatabiano non è stato firmato dal Funzionario Responsabile, e non è indicato, "firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del Responsabile a norma dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/95".

Il testo di questa norma, infatti, recita: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".

Da una attenta lettura della disposizione normativa è facile capire che due sono le condizioni che si debbono verificare perché il Funzionario possa evitare di firmare materialmente gli atti di liquidazione e di accertamento sostituendo la propria firma con la semplice indicazione a stampa del proprio nominativo:

1. gli atti devono essere prodotti da sistemi informativi automatizzati;
2. il Dirigente deve adottare un apposito provvedimento nel quale devono essere indicati il nominativo del Funzionario Responsabile e la fonte dei dati utilizzati per l'emanazione degli atti.

In questo avviso di accertamento innanzitutto non è richiamata la suddetta norma, a mio parere necessario per sopperire alla mancata sottoscrizione.

Analizzando l'atto di accertamento non sono presenti i suindicati requisiti della legge n. 545/95 prevista dall'art. 1, comma 87, della legge 549/95 da cui deriva conseguentemente la illegittimità dell'Avviso emesso.

In pratica l'avviso del Comune di Calatabiano è nullo, o meglio inesistente.

dell'ente, al soggetto munito di rappresentanza, e potrebbe essere apposta da chiunque.

L'Avviso emesso dal Comune di Calatabiano non è stato firmato dal Funzionario Responsabile, e non è indicato, "firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del Responsabile a norma dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/95".

Il testo di questa norma, infatti, recita: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".

Da una attenta lettura della disposizione normativa è facile capire che due sono le condizioni che si debbono verificare perché il Funzionario possa evitare di firmare materialmente gli atti di liquidazione e di accertamento sostituendo la propria firma con la semplice indicazione a stampa del proprio nominativo:

1. gli atti devono essere prodotti da sistemi informativi automatizzati;
2. il Dirigente deve adottare un apposito provvedimento nel quale devono essere indicati il nominativo del Funzionario Responsabile e la fonte dei dati utilizzati per l'emanazione degli atti.

In questo avviso di accertamento innanzitutto non è richiamata la suddetta norma, a mio parere necessario per sopperire alla mancata sottoscrizione.

Analizzando l'atto di accertamento non sono presenti i suindicati requisiti della legge n. 545/95 prevista dall'art. 1, comma 87, della legge 549/95 da cui deriva conseguentemente la illegittimità dell'Avviso emesso.

In pratica l'avviso del Comune di Calatabiano è nullo, o meglio inesistente.

In realtà, bisogna effettuare altre ricerche normative che conducono a risultati interessanti in quanto neanche la l. n. 545/1995, non rispettata comunque come sopra evidenziato, risulta essere applicabile.

Prima dell'emanazione della legge n. 549/1995, è entrato in vigore il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, il cui art. 3, disponeva che per gli atti della P.A. predisposti tramite sistemi informativi automatizzati la firma autografa fosse sostituita da quella a stampa.

La successiva legge n. 59/1997, all'art. 15, comma 2, ha stabilito la validità degli atti informatici formati dalla P.A. stabilendo che un apposito regolamento ne stabilisca i criteri di applicazione.

Il successivo D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, all'art. 19 ha stabilito che negli atti informatici della P.A. la firma autografa sia sostituita da quella digitale.

Collegando queste disposizioni normative, emerge l'insufficienza della semplice firma a stampa del soggetto responsabile, nell'atto impositivo regionale o locale: occorre che il sistema informatico permetta la sottoscrizione dell'atto con la firma digitale, strumento che garantisce l'autenticità della sottoscrizione.

Risulta, pertanto, ingannevole la prima lettura dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, in quanto le sue disposizioni sono state implicitamente abrogate dalle leggi successive per incompatibilità, così come prevede l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

La sentenza n. 648/40/07 del 12 ottobre 2007 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Sez. Latina), affermava che tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa, in quanto tale obbligo sarebbe imposto *“dai principi generali dell'ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi, mentre la normativa di cui al predetto comma 87 dell'art. 1*

della Legge. n. 549/1995 sarebbe stata implicitamente abrogata dal sopravvenuto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267(ossia il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o, più brevemente, T.u.e.l.)". Altra pronuncia, ancora, sosteneva che dovesse ritenersi addirittura inesistente l'atto sottoscritto con firma "a stampa", spingendosi a ritenere essenziale per tutti i documenti – compresi quelli informatici – la firma autografa oppure quella digitale (si veda sentenza della Ctr Campania, sez. IX, n.55 del 12.03.2008).

La sentenza si inserisce nel solco della essenzialità della sottoscrizione per gli atti amministrativi, così come prevista dal nuovo art. 21-septies della legge n. 241/1990; in materia di tributi locali e regionali ci vuole comunque la firma del capo dell'Ufficio, non appalesata dall'atto prodotto informaticamente, se non esplicitando l'esistenza della firma digitale del responsabile. Non si deve, insomma, trattare di una semplice stampa del nome, ma di un documento prodotto con sistemi informativi, e firmato digitalmente, in modo da ricondurre la paternità dell'atto al soggetto munito di rappresentanza dell'ente emanante, a pena di nullità. Bene ha fatto, quindi, la Commissione regionale ad annullare l'avviso di liquidazione firmato a semplice stampa.

Anche l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 è chiarissimo nel disporre in questo modo: è espressione di principi generali e non vi sono valide ragioni per discostarsene in altri settori impositivi.

Anche secondo la giurisprudenza amministrativa la sottoscrizione dell'atto è ritenuta necessaria, come sostenuto, ad esempio, da Tar Campania (Salerno), Sez. II, 7 febbraio 2005, n. 132, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5853, Tar Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2007, n. 169.

Insomma, le puntuali decisioni della maggioranza dei giudici amministrativi hanno ritenuto essenziale la firma dell'atto amministrativo affinché questo possa esistere.

La dottrina, riferendo al diritto tributario le disposizioni della legge n. 241/1990, concorda nel ritenere la sottoscrizione del provvedimento amministrativo un elemento essenziale.

Quindi, se la firma è elemento essenziale dell'atto amministrativo, la mancanza della sottoscrizione conduce alla nullità dell'atto per esplicita disposizione dell'art. 21-septies della legge 241/1990: «E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali ...».

La leggibilità della firma è uno dei requisiti fondamentali e ha lo scopo di consentire l'individuazione dell'autore dell'atto. In ambito notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) è prevista quale requisito fondamentale.

Credo che in questi casi occorra valorizzare l'art. 10 dello Statuto del contribuente che, con riferimento al principio della collaborazione e della buona fede, ha la funzione di garantire la correttezza dei comportamenti dell'Amministrazione finanziaria.

Firmare con chiarezza l'atto di accertamento fa parte della collaborazione e della buona fede che il contribuente si aspetta al fine di comprendere immediatamente se vi possono essere motivi di impugnazione.

È evidente, d'altronde, come lo stesso legislatore (si veda la disciplina relativa al Documento Informatico Tributario) affermi la necessità di un *quid pluris* in grado di fornire la certezza della provenienza del documento oltre alla non alterazione nel tempo. Tutto ciò al fine di garantire quella che è la funzione primaria dell'atto tributario e cioè rendere effettiva l'attuazione della norma ed, in ultima istanza, evitare le frodi. Affinché ciò si realizzi, è tuttavia necessario che la pretesa erariale sia formalizzata in atti chiari, comprensibili e sicuramente riferibili ad un funzionario

responsabile della loro emanazione.

Nel merito dell'avviso di accertamento l'importo è eccessivo per i seguenti motivi:

1. è stato calcolato per l'intero anno (365 gg.), mentre l'attività balneare è stagionale e dura solo 90 gg.
2. l'area operativa ( All."B") è di 705 mq anziché 1305 in quanto gli ombrelloni installati erano 64 (All."C") e i locali coperti occupavano un'area di mq 61.


**P.Q.M.**

Voglia l'ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Catania fissare l'udienza ex art. 33. D. Lgs n. 546/1992 per la discussione del merito e quindi accogliere con sentenza il presente ricorso in adesione ai sopraesposti motivi di gravame. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Salvis juribus.

Catania li 30 gennaio 2010.

Dott. Andrea Spina



Si produce:

- A) Atto di accertamento notificato in data 23.12.2009;
- B) Planimetria lido;
- C) Autorizzazione per esercizio stabilimento balneare del Comune di Calatabiano dell'anno 2004.



Dott. Spina Andrea  
Via In Altarelli n. 16  
95030 Marselice (CT)

Postaraccomandata  
AR € 5,00  
ELO4039579 - 95011



17202 - 95030 Postebusiness Grav (CT)

04.02.2010 10.01

R 13496424636-7

Comune di Calatabiano (CT) UFF. TARSU  
Via Solito Trupolo n. 13  
95011 CATANIA


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.            DEL

**1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi:

Calatabiano lì 10.06.2010



**Il Responsabile Area Tributi**  
*Petralia Pancazio*

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

[Signature]

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

\_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 16/06/10 al 30/06/10  
col n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 16/06/10 al 30/06/10, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Puglisi)



\_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 14/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Puglisi)



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

\_\_\_\_\_